



Comuni di Baiso - Casalgrande - Castellarano - Rubiera - Scandiano e Viano

Avviso pubblico per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nell'ambito dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia – annualità 2026

In esecuzione della Determinazione dirigenziale dell'Unione Tresinaro Secchia, si provvede all'emanazione del presente avviso pubblico contenente la disciplina per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ERP), nell'ambito dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia, in attuazione del "Nuovo Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 43 del 23/12/2020 aggiornato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 41 del 26/11/2025.

SI RENDE NOTO CHE

Dal 01 Febbraio al 30 aprile 2026 si raccolgono le domande per l'assegnazione degli alloggi ERP con modalità previste dal Regolamento dell'Unione Tresinaro Secchia.

1) AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA:

A) il cittadino/a maggiorenne avente il possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- A.1) cittadino/a italiano/a;
- A.2) cittadino/a di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- A.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007 n. 251 e successive modifiche (status di

Unione Tresinaro Secchia CF/PI 02337870352

Servizio Sociale Unificato | Ufficio Casa

Uffici: Fogliani 2G – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985910 – e-mail: erp@ssu.tresinarosecchia.it
Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Tel 0522.985985 Pec unione@pec.tresinarosecchia.it

- rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.

NOTA:

La comunicazione da parte della Regione E-R Area Politiche per l'Abitare registrata al prot. in entrata dell'Unione n. 21821 del 18/09/2025 ad oggetto "*Interpretazione requisito art. 1 lettera a.6 DAL 154/2018*" che invita tutti i Comuni a tenere conto delle determinazioni di sentenza del Tribunale di Bologna n. 1902/25 del 10/7/25 nei futuri avvisi per l'assegnazione degli alloggi, che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino non UE che era stato escluso dalla graduatoria per "*assenza dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP*" in particolare perché non svolgeva alcuna attività lavorativa, sulla base dell'art. 40, comma 6 d.lgs. 286/98 e dell'art. 15, comma 1, lett. A), LR 24/2001 in quanto ha ritenuto sussistesse un procedimento discriminatorio nei confronti dei cittadini extra UE, ai quali è richiesto il permesso di soggiorno almeno biennale e l'esercizio contestuale di attività lavorativa autonoma o subordinata, violando, in tal modo, l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e l'art. 12 della direttiva 2011/98Ue. Tale determinazione è supportata dal fatto che lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga prevista dall'art 12 par 2, lett. g) della direttiva, che consente allo Stato membro di "*limitare le parità di trattamento in relazione*" all'alloggio, sicché, quanto all'assistenza abitativa, i cittadini italiani e i soggetti indicati dall'ar. 3, par. 1, lett. b) e c), devono essere trattati in modo paritetico. La sentenza del TAR ritiene che la Pubblica Amministrazione, quindi i singoli Comuni siano tenuti ad adottare interpretazioni orientate al rispetto della normativa comunitaria e disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a questa disposizione (così Corte di Giustizia dell'Unione Europea 22 giugno 1989, nel procedimento n. C-103/88,) al fine anche di evitare che per il futuro l'ente pubblico non commetta nuovamente la violazione per la quale è stato presentato il citato ricorso.

A seguito di puntuale quesito posto, il riscontro ricevuto da parte della Regione E-R registrato al prot. in entrata dell'Unione n. 28283 del 28/11/2025 che conferma di osservare le indicazioni contenute nella circolare Prot. 17/09/2025.0942558.U (prot. in entrata dell'Unione n. 21821 del 18/09/2025) che invitano a conformarsi alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 1902/25 del 10/7/25.

B) il cittadino/a residente da almeno tre anni nell'ambito territoriale regionale o avente l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno tre anni e che sia altresì in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- B.1) di essere residente presso i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano;
- B.2) avere l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale presso i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e

Scandiano, intendendosi comprovato tale requisito qualora:

B.2.1) in uno dei Comuni sopra indicati si trovi almeno una sede di lavoro e/o sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente abbia svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;

B.2.2) in uno dei Comuni sopra indicati si trovi almeno una sede legale dell'impresa/e individuale/i o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda;

B.2.3) in uno dei Comuni sopra indicati sia stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte dell'impresa/e individuale/i o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda;

B.3) di essere cittadino emigrato in uno Stato estero e di essere iscritto nell'A. I. R. E. in uno dei Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia.

Il richiedente iscritto A. I. R. E. può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni anche non continuativi. Il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

C.1) che egli stesso e/o i componenti del nucleo familiare richiedente siano titolari, complessivamente, di una quota non superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

C.2) Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio ERP:

C.2.1) che egli stesso e/o i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà di un alloggio dichiarato inagibile da certificato rilasciato da un Comune dell'Unione Tresinaro Secchia;

C.2.2) che egli stesso e/o i componenti del nucleo familiare siano titolari di nuda proprietà di un alloggio;

C.2.3) che egli stesso e/o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emessa dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art.

Unione Tresinaro Secchia CF/PI 02337870352

Servizio Sociale Unificato | Ufficio Casa

Uffici: Fogliani 2G – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985910 – e-mail: erp@ssu.tresinarosecchia.it
Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Tel 0522.985985 Pec unione@pec.tresinarosecchia.it



560, comma 3, c.p.c;

- C.2.4) di essere titolare di diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia;
- C.2.5) di essere titolare di diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al convivente more uxorio in base ad accordo ai sensi della normativa vigente in materia.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi e di motivi ostativi all'assegnazione:

- D.1) che nessuno dei componenti il nucleo familiare abbia avuto in precedenza assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di ERP;
- D.2) che nessuno dei componenti il nucleo familiare abbia avuto in precedenza finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- D.3) che non occupi abusivamente un alloggio ERP e che non abbia occupato e rilasciato negli ultimi dieci anni un alloggio ERP;
- D.4) che non sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione di alloggio ERP per le cause indicate dall'art. 30 comma 2 lett. a) e/o che rientri nelle casistiche previste dal DM del 14/05/2014 (morosità incolpevole).

E) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii., e l'aggiornamento ex art. 15 c. 2 della L.R. 24/2001 dei limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, secondo gli indici ISTAT del periodo maggio 2021 - dicembre 2024 (Determinazione regionale n. 4147 del 28/02/2025).

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato in base all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e al patrimonio mobiliare nel seguente modo:

- E.1) che il valore ISEE non sia superiore a € 20.217,01;
- E.2) che il patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (al lordo delle franchigie di legge) non deve essere superiore a € 41.249,60 (tenuto conto della scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE);

I requisiti per l'accesso all'ERP, come sopra specificati, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e) anche da

Unione Tresinaro Secchia CF/PI 02337870352
Servizio Sociale Unificato | Ufficio Casa

Uffici: Fogliani 2G – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985910 – e-mail: erp@ssu.tresinarosecchia.it
Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Tel 0522.985985 Pec unione@pec.tresinarosecchia.it



parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

Per **nucleo avente diritto s'intende** la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per **nucleo avente diritto s'intende anche** quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti per accedere all'E.R.P. di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario e gli stessi requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DOMANDA

Tutte le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il modulo predisposto dall'Unione Tresinaro Secchia. Il modulo della domanda è scaricabile dal sito internet dell'Ente: www.tresinarosecchia.it. Sul modulo dovrà essere apposta, a cura del richiedente, una marca da bollo da € 16,00 (sedici/00).

Per l'emanazione delle graduatorie, le domande possono essere presentate nel periodo **dal 01 febbraio al 30 aprile 2026** all'indirizzo pec: unione@pec.tresinarosecchia.it.

La casella di posta elettronica certificata dell'Ente è abilitata alla ricezione anche di email di posta ordinaria.

L'invio tramite posta elettronica dovrà essere fatto a cura del richiedente; l'ufficio casa non riceve e non trasmette domande per conto di terzi.

Esclusivamente previo appuntamento telefonico l'ufficio casa nella sua sede di Scandiano in via Fogliani 2/G nel periodo di apertura del bando offre assistenza alla compilazione delle domande nei seguenti giorni e orari:

- **lunedì, martedì, mercoledì fascia oraria dalle 9 alle 13.**

Per informazioni e richieste di appuntamento telefonare al numero 0522.985910.

L'Unione Tresinaro Secchia non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

☐ **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata nel modulo di richiesta in base alle condizioni dichiarate.

☐ **MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Le graduatorie vengono formate sulla base dei punteggi di selezione della domanda, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Unione, e sono valide per l'assegnazione degli alloggi disponibili al momento dell'approvazione delle graduatorie.

Le graduatorie verranno approvate entro novanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle domande. Le graduatorie verranno aggiornate annualmente. Ogni graduatoria aggiornata sostituisce la graduatoria precedente per l'assegnazione degli alloggi disponibili.

☐ **CONTROLLI**

L'Unione Tresinaro Secchia potrà richiedere all'interessato quella documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata (ad esempio: ricevute pagamento affitto, attestazione invalidità civile rilasciate dall'A.U.S.L.).

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Unione potrà attivare idonee procedure di verifica.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi viene esclusa dalla graduatoria.

☐ **ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Gli alloggi sono assegnati dall'Unione Tresinaro Secchia secondo l'ordine stabilito dalle graduatorie generali. L'Unione, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento dell'Unione "Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione", nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria definitiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

Unione Tresinaro Secchia CF/PI 02337870352

Servizio Sociale Unificato | Ufficio Casa

Uffici: Fogliani 2G – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985910 – e-mail: erp@ssu.tresinarosecchia.it
Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Tel 0522.985985 Pec unione@pec.tresinarosecchia.it



L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione.

La presentazione della domanda di assegnazione implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia che, partecipando a questo bando, il concorrente si impegna a rispettare.

☐ **RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione Tresinaro Secchia in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@tresinarosecchia.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@tresinarosecchia.it e visibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

☐ **INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

La pubblicazione del presente bando è a tutti gli effetti comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e si informa che:

a) Amministrazione competente	Unione Tresinaro Secchia
b) Oggetto del procedimento	Formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica
c) Ufficio e persona responsabile del procedimento	IV Settore – Servizio Sociale Unificato - Dirigente
d) Data entro la quale deve concludersi il procedimento	31/07/2026
e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Parma.
f) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Settore Servizi sociali

Essendo il procedimento iniziato d'ufficio **non** si darà luogo alle comunicazioni previste dall'articolo 10 - bis della suddetta legge n.

Unione Tresinaro Secchia CF/PI 02337870352
Servizio Sociale Unificato | Ufficio Casa

Uffici: Fogliani 2G – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985910 – e-mail: erp@ssu.tresinarosecchia.it
Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Tel 0522.985985 Pec unione@pec.tresinarosecchia.it



241/1990.

☐ **ALTRE INFORMAZIONI**

Per quanto non previsto dal bando si rinvia alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive deliberazioni regionali attuative, e al "Nuovo Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 43 del 23/12/2020.

Il Dirigente del IV Settore
Luca Benecchi
documento firmato digitalmente

U	UNIONE TRESINARO SECCHIA Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	Protocollo N.0002394/2026 del 27/01/2026 Firmatario: Luca Benecchi